V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania. Atto n. 278 (Rilievi alle Commissioni III e IV) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 73

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 76

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo) 95

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 78

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016. C. 1501-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 81

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 84

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 86

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo) 102

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. C. 2511 Governo. *(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione)* 90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Atto n. 276 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 93

ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo) 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 94

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania.
Atto n. 278.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, ad integrazione degli elementi già forniti dal sottosegretario Freni nella seduta dello scorso 23 luglio, comunica le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti in ordine ai chiarimenti richiesti dai deputati Grimaldi e Dell'Olio nel corso della medesima seduta del 23 luglio.

Con particolare riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Grimaldi, volti, in particolare, a conoscere l'ammontare degli oneri derivanti dall'attività di *reflagging* dell'unità navale « Libra » e a comprendere se la cessione a titolo gratuito della stessa sia inquadrabile nell'ambito del Protocollo stipulato tra l'Italia e l'Albania, rappresenta preliminarmente che la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania hanno firmato un Trattato di amicizia e collaborazione che prevede lo svolgimento di attività concrete e una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della Difesa.

Ricorda, inoltre, che in data 1° aprile 2009 la Repubblica di Albania è diventata membro dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, legittimando ulteriormente le attività di cooperazione, in virtù del principio di reciproca assistenza per il mantenimento e l'accrescimento delle capacità di difesa sancito proprio nel Trattato NATO.

Evidenzia, poi, che in data 8 aprile 2025, in occasione della visita a Durazzo di Nave Vespucci, è stata siglata una lettera di intenti in merito alla futura cessione dell'unità navale « Libra » alla Marina albanese, che rappresenta un punto di partenza per una collaborazione sempre più stretta tra i due Paesi.

Rappresenta, altresì, che, dal punto di vista politico-militare, la cessione in argomento avrebbe importanti ripercussioni strategiche, operative e diplomatiche, sia in termini di rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza marittima, con la speranza, in tal senso, di consolidare la collaborazione esistente in materia di sorveglianza marittima, ricerca e soccorso, protezione ambientale e altre aree di interesse comune – in particolare nel Mar Mediterraneo e nell'Adriatico – così sottolineando il partenariato sempre più profondo tra le marine italiana e albanese e confermando l'impegno dell'Italia nel sostenere lo sviluppo delle capacità militari dell'Albania, sia in termini di supporto della postura nazionale nei Balcani occidentali, area, questa, di prioritario interesse nazionale, che mira alla stabilità regionale e a bilanciare l'influenza di altri attori, nonché, infine, in termini di consolidamento della fiducia reciproca e dell'interlocuzione privilegiata di Roma verso Tirana.

Evidenzia, inoltre, che, nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti giuridici necessari ai sensi della normativa vigente.

In tal senso, specifica, infatti, che l'unità navale « Libra » è stata posta nella posizione amministrativa di Riserva con tabella di disponibilità 2 a partire dal 1° maggio 2025, in quanto obsoleta per cause tecniche.

Fa presente, dunque, che le unità navali della Classe Cassiopea sono state varate tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 del secolo scorso e che, riportando le stesse oltre trenta anni di servizio, dette navi risultano, allo stato attuale, meno efficienti

rispetto alle moderne esigenze operative a causa dell'usura e dell'obsolescenza tecnologica.

Specifica, a tal proposito, che, sebbene siano state effettuate modernizzazioni, le capacità sensoriali, di comunicazione e di combattimento delle navi della Classe Cassiopea non sono più al passo con gli attuali *standard* tecnologici e che le moderne missioni della Marina militare richiedono navi con maggiore autonomia, capacità di difesa e versatilità.

Evidenzia, quindi, che i costi legati al *reflagging* di Nave Libra a favore della Marina militare della Repubblica di Albania, da attingere dalle disponibilità del bilancio del Ministero della difesa dedicate alle attività di *Defence Capacity Building*, ammontano a circa 1,6 milioni di euro e che detta stima, effettuata sulla base di minimi lavori di ripristino, potrà essere accertata solo a valle del perfezionamento del decreto interministeriale in esame.

Ribadisce, inoltre, l'insussistenza di oneri aggiuntivi per il bilancio del Ministero della difesa anche in relazione alle esigenze di trasporto e consegna dei materiali oggetto di cessione, in quanto l'unità navale raggiungerà autonomamente il Paese destinatario senza necessità di supporti logistici aggiuntivi.

Specifica, infine, che il valore residuo dell'unità navale in parola ammonta a circa 3,8 milioni di euro.

Con riferimento, invece, alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Dell'Olio nel corso della menzionata seduta del 23 luglio scorso, volta a conoscere i costi sia dell'attività di *reflagging* della citata unità navale, sia del materiale che verrebbe ceduto unitamente alla stessa, rappresenta che quest'ultimo è costituito da dotazioni di bordo, di natura non classificata e per la gran parte coeve all'unità stessa, destinate a garantire la vivibilità a bordo, la condotta della nave, il suo funzionamento e la manutenzione ordinaria di livello basico. Specifica che si tratta, in particolare, di materiali di casermaggio, navigazione e ormeggio, sicurezza, nonché parti di ricambio.

Evidenzia, a tal proposito, che saranno ceduti esclusivamente i materiali che, a seguito di dettagliata analisi tecnico-logistica, sono risultati non più di interesse della Marina militare e che, al contrario, i materiali di interesse strategico per le Forze armate, ivi compreso tutto il materiale classificato di esclusivo interesse nazionale, le armi portatili e il munizionamento, sono oggetto di attività di sbarco per reimpiego su altre unità in linea, nell'ambito delle attività di *decommisioning*, a far data dal transito di Nave Libra nella riserva con tabella di disponibilità 2.

Fa presente, altresì, che, sebbene il valore inventariale di detti materiali si attesti intorno a 1 milione di euro, si tratta di dotazioni usate e tecnologicamente obsolete, non più rispondenti alle attuali esigenze operative delle Forze armate e che il relativo valore commerciale è da considerarsi pressoché nullo, a fronte dei rilevanti oneri che la Marina militare, in assenza di cessione, dovrebbe comunque sostenere per le attività di sbarco, gestione logistica e successiva dismissione.

Evidenzia, quindi, che, in considerazione del limitato tonnellaggio dell'unità navale in parola e sulla base di esperienze pregresse relative a casi similari, si stima che la nave « Libra » possa essere valorizzata come rottame solo qualora accorpata ad altre unità navali, con un potenziale ricavo compreso tra settantamila e centomila euro, in funzione delle fluttuazioni del mercato dei rottami ferrosi.

Rappresenta, inoltre, che nel caso in cui si procedesse alla sua alienazione come singola unità, è verosimile che la stessa avverrebbe a titolo oneroso, con costi a carico della Marina militare e senza ricavo alcuno.

Sottolinea, tuttavia, che l'avvio della demolizione di un'unità dismessa comporta, ordinariamente, l'assunzione di specifici oneri da parte della Marina militare, legati alle attività di predisposizione al riciclo, quali la completa demilitarizzazione dell'unità stessa, la bonifica di residui di gas alogenati, idrocarburi da depositi e sentine, nonché di eventuali materiali radiogeni, nonché interventi di carenamento per la conservazione dello scafo e il trasferimento in sicurezza presso il sito di demolizione e

la mappatura e redazione dell'*Inventory of Hazardous Materials*.

Rappresenta che, nel caso specifico di Nave Libra, prima unità della classe ad essere dismessa dalla linea operativa e quindi priva di precedenti diretti, la stima dei costi per le suddette attività si colloca in un intervallo compreso tra duecentomila e duecentocinquantamila euro, in funzione delle condizioni in cui l'unità si presenta al disarmo.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti da ultimo resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania (Atto n. 278);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai costi connessi alle attività di *reflagging* dell'unità navale "Libra", che, sulla base di una stima del costo dei lavori minimi di ripristino della medesima unità, sono allo stato valutabili in misura pari a circa 1,6 milioni di euro, si provvederà a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio della Difesa, in particolare attingendo alle somme destinate al *Defence Capacity Building* nell'ambito del piano gestionale n. 1 del capitolo 7220, denominato "Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi", dello stato di previsione del Ministero della difesa, il quale reca, nel quadro del vigente bilancio di previsione dello Stato riferito al triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 82.353.299 euro per l'anno 2025, 99.760.131 euro per l'anno 2026 e 135.857.823 euro per l'anno 2027;

congiuntamente alla predetta unità navale, saranno oggetto di cessione a titolo gratuito, altresì, le dotazioni di bordo destinate a garantirne la vivibilità, il funzionamento e la manutenzione ordinaria, consistenti in materiali di casermaggio, di navigazione e ormeggio, di sicurezza antincendio e antifalla, nonché nelle parti di ricambio, mentre i materiali di interesse strategico per le Forze armate saranno oggetto di attività di sbarco per il successivo reimpiego su altre unità in linea, nell'ambito delle attività di *decommissioning*;

la cessione della Nave Libra non determina ulteriori oneri a carico del bilancio della Difesa, anche in relazione al trasporto dell'unità navale, in quanto la stessa raggiungerà autonomamente il Paese destinatario, senza necessità di supporti logistici aggiuntivi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ringraziare la rappresentante del Governo per i chiarimenti resi, si dichiara tuttavia non soddisfatto degli stessi.

A tal riguardo, fa presente, in primo luogo, che in questi ultimi non si fa riferimento alcuno al valore economico dei sistemi di armamento presenti sulla nave che sarebbero anch'essi oggetto di cessione a titolo gratuito.

A suo avviso, inoltre, il riportato valore economico dell'unità navale quale potenziale rottame, valutato in una forbice compresa tra settantamila e centomila euro, non corrisponde affatto alla realtà, dal momento che, stante l'attuale valore di mercato del materiale di cui la stessa unità è costituita e in considerazione del proprio tonnellaggio, certamente il valore complessivo dell'unità navale dovrebbe essere rivisto al rialzo.

Ribadendo, dunque, un sottodimensionamento dell'esatto di valore di mercato di

nave « Libra », quantomeno a livello di valore del materiale costruttivo, fa presente come sua la cessione a titolo gratuito darebbe luogo a una perdita economica per lo Stato.

Dichiara, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Francesco MARI (AVS) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Davide FARAONE (IV-C-RE) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 agosto 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nonché una nota della Ragioneria generale dello Stato da cui emergono una serie di criticità sotto il profilo finanziario riferite a talune disposizioni del testo unificato, che, al momento, non consentono di procedere alla positiva verifica della medesima relazione tecnica *(vedi allegato 1)*. Precisa, peraltro, che nell'imminenza della seduta è pervenuta, dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, una nuova relazione tecnica, ancora non valutata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, evidenziando fin d'ora che la stessa non supera le criticità manifestate dal Dipartimento della Ragioneria generale.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, alla luce delle criticità riscontrate nella nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dalla rappresentante del Governo, propone che, come avvenuto in analoghe precedenti occasioni, il presidente della Commissione trasmetta la citata documentazione alla presidenza della Commissione che ha esaminato il provvedimento in sede referente, al fine di consentire lo svolgimento delle opportune valutazioni ai fini del successivo prosieguo dell'esame del provvedimento.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel dichiararsi stupita della proposta formulata dalla relatrice, che afferma di non condividere, si chiede se, essendo già calendarizzato in Assemblea l'esame del provvedimento in questione, l'intendimento del Governo non sia, piuttosto, quello di bloccare il seguito del suo esame, trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, per poi, successivamente, presentare una proposta di iniziativa governativa sullo stesso tema.

Rileva, inoltre, la pretestuosità della proposta della relatrice, evidenziando che la delega in esame già reca, al comma 4 dell'articolo 2 della proposta di legge, la previsione in base alla quale, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazioni al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi.

Fa dunque presente che, accedendo alla richiesta della relatrice, si creerebbe un rischioso precedente e, pertanto, anche nell'ottica di favorire un accordo politico tra i vari gruppi, ritiene che sarebbe preferibile non accogliere la richiesta formulata dalla relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), dichiarando di non voler entrare nel merito della richiesta avanzata dalla relatrice, ricorda, tuttavia, che la tematica della copertura finanziaria delle leggi di delega è attualmente oggetto di riflessione e di approfondimento anche nell'ambito del gruppo di lavoro per la riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica costituito nell'ambito delle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento.

Sottolinea, a tal proposito, come allo stato attuale la proposta della relatrice risulterebbe di difficile comprensione, dal momento che essa si porrebbe in controtendenza rispetto alle valutazioni finora effettuate in seno alla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario di una molteplicità di progetti di legge recanti deleghe al Governo, citando, a titolo di esempio, la legge delega sulla riforma fiscale.

Evidenzia, dunque, che, accedendo alla richiesta della relatrice, si rischierebbe di dar luogo a una applicazione incoerente e contraddittoria di quanto stabilito in materia dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che verrebbe interpretato in termini più o meno stringenti a seconda che il progetto di legge delega all'esame della Commissione in un dato momento sia di iniziativa parlamentare o, viceversa, governativa.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), richiamando l'attenzione sulla circostanza che la V Commissione della Camera dei deputati è competente anche in materia di di programmazione economica, rappresenta come, sostanziandosi il provvedimento in esame in una legge di delega al Governo a normare una materia, quale, appunto, l'organizzazione, il potenziamento e lo sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati, che riveste per il futuro del Paese un'importanza che trascende le divisioni tra le forze politiche, il rischio cui si andrebbe incontro accedendo alla proposta formulata dalla relatrice sia quello di sottrarre al Parlamento la possibilità di discussione e di confronto sui temi oggetto della delega. Osserva, peraltro, che il testo unificato all'esame delle Commissioni sia stato formulato in termini di delega legislativa, mentre la proposta di legge C. 2194 presentata dal MoVimento 5 Stelle più correttamente recava disposizioni di diretta applicazione e, pertanto, sarebbe stata assai più agevole valutarne le implicazioni rispetto a disposizioni di delega che, in molti aspetti, recano formule di carattere generale, rispetto alle quali è complesso determinare i corrispondenti oneri finanziari.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, rappresenta che l'intenzione dei gruppi di maggioranza non è affatto quella di ostacolare il prosieguo dell'esame della proposta di legge di delega in discussione per favorire la futura presentazione di un provvedimento di iniziativa governativa sullo stesso tema, ma, al contrario, è quella di dirigere gli sforzi della Commissione competente nel merito nella verso l'elaborazione di una soluzione che consenta l'approvazione della proposta. Ribadisce, tuttavia, che, allo stato attuale, alla luce della documentazione fornita dalla rappresentante del Governo, la Commissione Bilancio si vedrebbe costretta a esprimere un parere contrario sulla proposta in esame o su un numero significativo delle relative disposizioni.

Conferma, dunque, l'opportunità della trasmissione della predetta documentazione governativa alla Commissione di merito, al fine di consentire di ovviare alle criticità finanziarie rilevate dalla medesima documentazione.

Fa presente, infine, che il meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 trova applicazione a fronte di oneri finanziari indeterminabili *a priori*, mentre, con riferimento al provvedimento in esame, sembra possibile addivenire a una definizione, sia pur di massima, degli oneri derivanti dall'attuazione di alcuni dei

principi e criteri direttivi recati dalla delega. In questo senso, pertanto, le problematiche poste dal provvedimento in esame si differenziano da quelle affrontare da una delega particolarmente complessa, come quella relativa alla riforma fiscale. Come evidenziato dalla stessa nota della Ragioneria generale dello Stato, peraltro, il ricorso alla facoltà consentita dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 deve essere adeguatamente motivato dalla relazione tecnica ed eventualmente circoscritto ai principi e criteri di delega per i quali non sia possibile operare tale quantificazione. Ritiene, quindi, che sia più corretto, a questo punto, consentire all'amministrazione competente per materia di redigere una nuova relazione tecnica che definisca, con maggior dettaglio e analiticità, l'articolazione degli oneri derivanti dall'attuazione della delega in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto dei contenuti della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, nonché della richiesta avanzata dalla relatrice e del dibattito svoltosi, fa presente che provvederà a informare la presidenza della Commissione Trasporti del contenuto della citata documentazione, ai fini delle opportune valutazioni da svolgere, da parte della medesima Commissione, nell'ambito del prosieguo dell'esame del provvedimento in oggetto.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

C. 1451-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di propria competenza sul testo del disegno di legge avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020, all'esame dell'Assemblea.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante riduzione, per euro 231.620 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Rileva, inoltre, che gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo sono riferiti alle iniziative di cooperazione, rispettivamente, nel campo della cultura e delle arti, nel settore dell'istruzione generale e nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica. Evidenzia che gli oneri di cui al successivo articolo 6 sono riconducibili, invece, alle spese per l'istituzione il funzionamento di una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Bahrein ogni tre anni.

In proposito, rammenta che l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, deriva dal recepimento, da parte della Commissione di merito, della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della

Costituzione, contenuta nel parere approvato sul provvedimento dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23 novembre 2023.

Ricorda, in particolare, che, come evidenziato nelle premesse del predetto parere, la condizione era motivata dall'esigenza di aggiornare le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, in considerazione dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento, posponendo dal 2023 al 2024 la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo e prendendo atto che quelli relativi alla partecipazione alla Commissione mista di cui all'articolo 6 del medesimo Accordo, chiamata a riunirsi alternativamente in Italia e in Bahrein ogni tre anni, si sarebbero verificati per la prima volta nell'anno 2026, anziché nell'anno 2025.

Al riguardo, fa preliminarmente presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità e che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tanto premesso, ritiene preliminarmente necessario che il Governo confermi la persistente validità della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata nella relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge, in considerazione del tempo trascorso dalla sua predisposizione.

In ogni caso, considerato che l'esercizio finanziario 2024 è oramai concluso, anche alla luce della natura delle spese derivanti dall'attuazione del provvedimento, rileva l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri riferiti alle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo, nonché degli oneri riferiti all'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, imputando di conseguenza al vigente bilancio triennale 2025-2027 la relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tale contesto, appare in particolare opportuno che il Governo chiarisca se, in considerazione dei tempi presumibilmente necessari all'entrata in vigore del provvedimento, le spese derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 potranno essere sostenute già nell'anno 2025 e in quale anno verranno sostenute le spese per la prima riunione in Bahrein della Commissione mista di cui all'articolo 6.

Rileva che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede, poi, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nell'esercizio finanziario in corso, segnala l'opportunità di sopprimere tale disposizione, posto che essa sembrerebbe di fatto assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della citata legge n. 207 del 2024, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno. Sul punto, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Rileva, infine, che il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame reca una clausola di invarianza finanziaria volta a stabilire che dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6, oggetto di specifica copertura finanziaria ai sensi del precedente comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 4 prevede che agli eventuali ulteriori oneri relativi al predetto articolo 6 dell'Accordo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, rappresenta in primo luogo che la quantificazione degli oneri derivanti dal

disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida.

Evidenzia, inoltre, che occorre aggiornare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026 e le spese di missione di cui all'articolo 6 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2028.

Sottolinea, infine, che è opportuno sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1451-A, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020;

rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dal 2026, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dal 2024, si provveda mediante riduzione, per euro 231.620 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 242.340 annui a decorrere dal 2026, delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida;

occorre aggiornare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026 e le spese di missione di cui all'articolo 6 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2028;

è opportuno sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle

spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 per l'anno 2026 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

All'articolo 3, sopprimere il comma 2 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.
C. 1501-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere a il parere di propria competenza sul testo del disegno di legge avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun sulla cooperazione nei settori della cultura, delle arti, della scienza, della tecnologia e della gioventù e dello sport nonché dell'informazione, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016, all'esame dell'Assemblea.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in euro 10.560 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante riduzione, per euro 230.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 240.560 annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Rileva, altresì, che gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo sono riferiti, rispettivamente, alle iniziative di collaborazione tra i sistemi di istruzione e di formazione, al riconoscimento di borse di studio, alla collaborazione in materia bibliotecaria e archivistica, alla cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, allo scambio e alla diffusione di materiale scientifico e tecnologico e nel settore etno-antropologico, alla collaborazione nel settore dello spettacolo, delle arti visive, della letteratura e dei *media* nonché alla collaborazione nel settore dello sport. Evidenzia che gli oneri di cui all'articolo 13 dell'Accordo derivano, invece, dall'istituzione dal funzionamento di una Commissione mista incaricata dello svolgimento di funzioni connesse all'attuazione dell'Accordo stesso, che si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Camerun.

In proposito, rammenta che l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, deriva dal recepimento, da parte della Commissione di merito, della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della

Costituzione, contenuta nel parere approvato sul provvedimento dalla Commissione Bilancio nella seduta del 30 gennaio 2024.

Evidenzia, altresì, che tale condizione, in particolare, era volta a individuare separatamente, nell'ambito dell'articolo 3, comma 1, le disposizioni per le quali si indica la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, e quelle per le quali si formula una previsione di spesa e ad aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023.

Al riguardo, fa preliminarmente presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità e che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tanto premesso, ritiene preliminarmente necessario che il Governo confermi la persistente validità della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata nella relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge, in considerazione del tempo trascorso dalla sua predisposizione.

In ogni caso, considerato che l'esercizio finanziario 2024 è oramai concluso, anche alla luce della natura delle spese derivanti dall'attuazione del provvedimento, rileva l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri riferiti all'attuazione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo, nonché di quelli riferiti alle spese di missione di cui all'articolo 13 dell'Accordo medesimo, imputando di conseguenza al vigente bilancio triennale 2025-2027 la relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tale contesto, ritiene, in particolare, opportuno che il Governo chiarisca se, in considerazione dei tempi presumibilmente necessari all'entrata in vigore del provvedimento, le spese derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo potranno essere sostenute già nell'anno 2025 e in quale anno verranno sostenute le spese per la prima riunione in Camerun della Commissione mista di cui all'articolo 13.

Rileva che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede, poi, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nell'esercizio finanziario in corso, segnala l'opportunità di sopprimere tale disposizione, posto che essa sembrerebbe di fatto assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della citata legge n. 207 del 2024, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Rileva, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria volta a stabilire che dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13, oggetto di specifica copertura finanziaria ai sensi del summenzionato articolo 3, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 2 prevede che agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, rappresenta che la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida.

Fa presente, inoltre, che occorre aggiornare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026 e che le spese di missione di cui all'articolo 13 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2028.

Sottolinea, infine, che è opportuno sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1501-A, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016;

rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 10.560 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante riduzione, per euro 230.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 240.560 annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida;

occorre aggiornare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026 e che le spese di missione di cui all'articolo 13 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2028;

è opportuno sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli

articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per l'anno 2026 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

C. 1502-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di propria competenza sul testo del disegno di legge avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015, all'esame dell'Assemblea.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che il comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Rileva, in particolare, che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto si riferiscono ai pagamenti delle tasse per altre iscrizioni nel registro internazionale e delle tasse individuali, nonché alle sovvenzioni all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per lo svolgimento di iniziative di promozione dell'Atto di Ginevra.

Evidenzia, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), ai sensi della quale dall'attuazione dell'Atto oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, rammenta che l'attuale formulazione delle predette disposizioni deriva dal recepimento, da parte della Commissione di merito, delle due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere approvato sul provvedimento dalla Commissione Bilancio nella seduta del 21 febbraio 2024.

In particolare, segnala che la condizione relativa al comma 1 dell'articolo 4, rispondeva all'esigenza, segnalata nelle premesse del predetto parere, di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura

finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023.

Al riguardo, fa preliminarmente presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca in ogni caso le necessarie disponibilità e che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tanto premesso, ritiene preliminarmente necessario che il Governo confermi la persistente validità della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata nella relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge, in considerazione del tempo trascorso dalla sua predisposizione.

In ogni caso, considerato che l'esercizio finanziario 2024 è oramai concluso, anche alla luce della natura delle spese derivanti dall'attuazione del provvedimento, rileva l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri riferiti all'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica, imputando di conseguenza al vigente bilancio triennale 2025-2027 la relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tale contesto, ritiene in particolare opportuno che il Governo chiarisca se, in considerazione dei tempi presumibilmente necessari all'entrata in vigore del provvedimento, le spese previste potranno essere sostenute già nell'anno 2025.

Rileva, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare.

Da ultimo, segnala che il comma 4 dell'articolo 4 del disegno di legge prevede, poi, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nell'esercizio finanziario in corso, segnala l'opportunità di sopprimere tale disposizione, posto che essa sembrerebbe di fatto assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della citata legge n. 207 del 2024, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, rappresenta che la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida.

Rileva, altresì, che occorre aggiornare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, in considerazione in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026.

Fa presente, infine, che è opportuno sopprimere il comma 4 del medesimo articolo 4, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1502-A, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015;

rilevato che l'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida;

occorre aggiornare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, in considerazione in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026;

è opportuno sopprimere il comma 4 del medesimo articolo 4, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

All'articolo 4, sopprimere il comma 4 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
C. 2097 e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 agosto 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la cui richiesta era stata deliberata dalla Commissione nel corso della seduta del 5 agosto scorso, unitamente a una nota della Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato 2)*.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti contenuti nella documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2097 e abb., recante l'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica e della relativa nota di verifica della Ragioneria generale dello Stato, trasmessi ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

il riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla spesa di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai settori nei quali devono essere assicurati la continuità operativa e i servizi essenziali;

in particolare, le categorie di personale interessate afferiscono ai comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico dello Stato nonché al comparto sanità e alla relativa area dirigenziale e i connessi maggiori oneri sono ascrivibili alla corresponsione di trattamenti retributivi aggiuntivi e di specifiche maggiorazioni dei compensi previsti per il lavoro svolto durante le giornate festive dalle discipline di riferimento vigenti in relazione ai predetti comparti;

con riferimento agli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e delle maggiorazioni dei compensi per il lavoro festivo svolto, si stima prudenzialmente un maggior costo pari a complessivi 10.684.044 euro in ragione d'anno, di cui 1.890.164 euro per i Corpi di polizia, le Forze armate e i Vigili del fuoco e 8.793.880 euro per il comparto del Servizio sanitario nazionale;

le disposizioni di cui alla presente legge dovranno entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 e, pertanto, i predetti oneri si determineranno a decorrere dall'anno 2027, in quanto nell'anno 2026 la festività introdotta dalla proposta di legge in esame ricorrerà in una giornata domenicale;

ai predetti oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;

si rende necessario configurare le attività di cui all'articolo 2, connesse alla celebrazione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, in termini facoltativi, prevedendo espressamente che dallo svolgimento delle stesse non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: favoriscono *con le seguenti*: possono favorire;

al comma 2, sostituire la parola: , promuovono *con le seguenti*: possono promuovere;

al comma 3, sostituire la parola: promuovono *con le seguenti*: possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia,;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 2-*bis*. *(Disposizioni finanziarie e finali)* – 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel rilevare preliminarmente di non ravvisare criticità in relazione al merito del provvedimento, chiede che la rappresentante del Governo fornisca taluni chiarimenti in merito ai criteri per la quantificazione degli oneri utilizzati dalla relazione tecnica testé depositata.

In particolare, ricorda, in primo luogo, come nell'ambito delle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, sia stato evidenziato, in particolare, come nella proposta di legge in esame manchi una misura potenzialmente compensativa, come quella che ha caratterizzato, nella XIII legislatura, la legge n. 336 del 2000, recante il ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, nella quale la reintroduzione della citata festività è stata accompagnata dalla conseguente abolizione della relativa festività soppressa.

Osserva, pertanto, come, assumendo quale parametro di riferimento tale misura, dovrebbero, di conseguenza, assumersi i medesimi criteri per la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame.

Domanda, quindi, se il Governo sia a conoscenza degli oneri stimati a suo tempo relativamente al sopracitato provvedimento legislativo, ritenendo che i costi connessi al riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale dovrebbero essere analoghi alle spese stimate per la reintroduzione della festività del 2 giugno, ove si consideri che, in tal caso, la sostenibilità finanziaria del predetto provvedimento era stata assicurata proprio attraverso la previsione della suddetta misura compensativa.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo le ragioni per cui, nell'ambito dei maggiori oneri connessi all'attuazione del provvedimento in esame, non siano state prese in considerazione anche le spese necessarie per assicurare i servizi di trasporto pubblico locale, atteso che, analogamente ad altri comparti, anche l'erogazione di tali prestazioni dovrebbe essere qualificata quale servizio pubblico essenziale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva come la proposta di legge in discussione si caratterizzi per l'adozione di

una misura, quale la riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione, che appare di tenore analogo rispetto agli obiettivi perseguiti dalla proposta di legge C. 2067, recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro, sostenuta da diversi gruppi parlamentari di opposizione e in relazione alla quale, tuttavia, la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario nella seduta del 25 giugno 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere ai rilievi posti dai deputati Ubaldo Pagano e Roggiani, fa presente, innanzitutto, che, diversamente dalla misura prevista dalla proposta di legge in esame, la reintroduzione del 2 giugno quale giorno festivo non incideva negativamente sul bilancio dello Stato proprio in ragione del fatto che tale giornata era stata in precedenza considerata quale festività soppressa, che doveva considerarsi, quindi, abolita in conseguenza della sua reintroduzione quale festività nazionale. Precisa in proposito che in occasione dell'approvazione della legge n. 336 del 2000 non era stata effettuata una quantificazione precisa degli oneri da essa derivanti e delle risorse rivenienti dalla riduzione di una giornata delle festività soppresse.

Per quanto attiene alle osservazioni in merito ai costi connessi all'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sottolinea come la relazione tecnica, nell'attestare il profilo degli oneri connessi al provvedimento in esame, abbia, di fatto, escluso che per tale comparto la misura ivi prevista possa determinare profili problematici sul piano delle conseguenze finanziarie, rimandando comunque a un ulteriore approfondimento in merito a tale aspetto.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) esprime perplessità in relazione ai chiarimenti testé forniti dalla rappresentante del Governo in merito ai parametri presi a riferimento per la quantificazione degli oneri della proposta di legge in discussione, ritenendo che andrebbero forniti elementi informativi puntuali in ordine ai costi stimati, in sede di adozione della sopracitata legge n. 336 del 200, per l'abolizione della festività soppressa del 2 giugno in occasione della reintroduzione della medesima festività.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, ribadisce che la legge cui ha fatto riferimento il deputato Ubaldo Pagano non reca una quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, proprio in quanto la sua neutralità finanziaria veniva assicurata dalla contestuale riduzione del numero di giorni di festività soppresse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa, da ultimo, che, per quanto attiene ai rilievi evidenziati dalla deputata Roggiani, che sono stati oggetto di valutazione in occasione della predisposizione della relazione tecnica, si è ritenuto che la proposta di legge in esame non sia suscettibile di determinare oneri connessi all'erogazione dei servizi del trasporto pubblico locale, anche considerando la prospettata riduzione dei livelli del servizio erogato in occasione del giorno di festività oggetto della proposta di legge medesima.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel prendere atto della risposta fornita dalla sottosegretaria Albano, la ritiene del tutto insoddisfacente.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

C. 2511 Governo..

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 2511, recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che detto parere ha la finalità di accertare che i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti.

In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Ricorda, altresì, che ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

In proposito, fa presente che, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025, secondo quanto prospettato anche dalla risoluzione Lucaselli 7-00289, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e dalla risoluzione Liris 7-00020, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato il 2 aprile scorso.

Ciò posto, fa presente che il Documento di finanza pubblica 2025 di cui al Doc. CCXL, n. 1, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 24 aprile 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00173 e 6-00151, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Rileva, inoltre, che la medesima indicazione era contenuta già nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 di cui al Doc. CCXXXII, n. 1, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, in data 9 ottobre 2024, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00132 e 6-00110.

Evidenzia, inoltre, che, in precedenza, il provvedimento era già stato incluso tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 di

cui al Doc. LVII, n. 1-*bis* e tale collegamento era stato confermato dal Documento di economia e finanza 2024, Doc. LVII, n. 2.

Tanto premesso, segnala che il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e si compone di 16 articoli, ripartiti in tre Capi, i cui contenuti appaiono riconducibili all'ambito materiale indicato dai citati documenti di programmazione.

Per quanto attiene alla connessione del provvedimento con gli obiettivi della programmazione economica e finanziaria, nel segnalare che l'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento evidenzia che l'intervento normativo si innesta tra le misure strategiche del Piano strutturale di medio termine per il 2025-2029, fa presente che il disegno di legge appare riconnettersi agli obiettivi della riforma del pubblico impiego, riportati nell'appendice VI al predetto Piano, che fanno riferimento, in particolare, alla disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale e all'effettivo funzionamento di un sistema di retribuzione allineato alla *performance*. In linea con tale indicazione, nell'ambito della Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2024, contenuta nella Sezione I del Documento di finanza pubblica 2025, si fa riferimento alla presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge volto a favorire l'adozione di un approccio orientato ai risultati e alla *performance* tra i dipendenti pubblici e a introdurre un sistema di premialità e di progressione di carriera con riferimento all'accesso alla dirigenza di seconda fascia.

Venendo agli specifici contenuti del disegno di legge, segnala che il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 11, reca modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, conferendo una delega legislativa per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della *performance*.

In particolare, segnala che l'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che individua l'oggetto e le finalità del predetto decreto, introducendo nel novero dei principi applicabili ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni specifici riferimenti ai sistemi di valutazione della *performance* e alle loro caratteristiche.

Evidenzia, poi, che l'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che reca le disposizioni di carattere generale in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance* delle strutture e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di individuare la nuova struttura di sistemi di valutazione.

Rileva, inoltre, che l'articolo 3, che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, reca disposizioni in materia di coinvolgimento, nei sistemi di valutazione della *performance*, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione e di collegamento tra valutazioni conseguite e trattamenti retributivi legati alla *performance*.

Segnala, ancora, che l'articolo 4, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009, introduce un termine per le fasi del ciclo di gestione della *performance* riferite alla definizione e all'assegnazione degli obiettivi e al collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse.

Rileva, quindi, che l'articolo 5 modifica la disciplina degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della *performance*, contenuta articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo 6 modifica l'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, intervenendo sulla disciplina del monitoraggio della *performance*, l'articolo 7 modifica la disciplina della misurazione e valutazione della *performance* contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo 8 integra la disciplina degli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo 9 integra la disciplina degli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale contenuta nell'ar-

ticolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e l'articolo 10 amplia il novero dei soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Sottolinea che l'articolo 11, infine, reca una delega legislativa al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Sottolinea, poi, che il Capo II, costituito dagli articoli da 12 a 15, reca modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, riferite all'accesso alla dirigenza e agli incarichi dirigenziali.

In particolare, evidenzia che l'articolo 12 reca modifiche riferite all'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, l'articolo 13 reca modifiche riferite all'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia e l'articolo 14 reca disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, mentre l'articolo 15 reca disposizioni transitorie e di coordinamento relative all'accesso alla dirigenza.

Da ultimo, rileva che il Capo III, costituito dal solo articolo 16, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla luce di questa ricostruzione, ritiene, quindi, possa ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo, essenzialmente riconducibili alla materia del pubblico impiego, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 2511, recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

premesso che:

l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;

il Documento di finanza pubblica 2025, approvato, in data 24 aprile 2025, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00173 e 6-00151, ha indicato tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

il disegno di legge concorre al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei

documenti di programmazione economica e finanziaria, con particolare riferimento agli obiettivi della riforma del pubblico impiego, riportati nell'appendice VI al Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, che mirano, tra l'altro, a promuovere una revisione della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale e ad assicurare il funzionamento di un sistema di retribuzione allineato alla *performance*;

nell'ambito della Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2024, contenuta nella Sezione I del Documento di finanza pubblica 2025, è espressamente richiamata la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge volto a favorire l'adozione di un approccio orientato ai risultati e alla *performance* tra i dipendenti pubblici e a introdurre un sistema di premialità e di progressione di carriera con riferimento all'accesso alla dirigenza di seconda fascia;

il provvedimento reca disposizioni che corrispondono agli ambiti materiali indicati dal Documento di finanza pubblica 2025 e che hanno carattere omogeneo, anche avuto riguardo alle competenze delle amministrazioni, trattandosi di interventi riferiti esclusivamente alla disciplina del lavoro presso le pubbliche amministrazioni,

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 2511, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni":

a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento di finanza pubblica 2025, che indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Atto n. 276.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2025.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire in nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Preso atto che la Conferenza unificata non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non può ancora pronunciarsi definitivamente sul provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze contenente elementi di risposta relativamente alle richieste di chiarimento formulate sul provvedimento in esame nella seduta del 9 luglio scorso *(vedi allegato 3)*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 settembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.-A.

RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATICA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
IGIT - UFFICIO III

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

All'Ufficio di Gabinetto

Rif. prot. entrata N. 193463 del 04/08/2025
Allegati:
Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: AC 1928 TU Delega al Governo per la disciplina dei centri di elaborazione dati - Relazione tecnica

È stato esaminato il testo unificato dell'AC 1928, adottato come testo base, relativo all'oggetto unitamente alla relazione tecnica e alle osservazioni formulate dal Dipartimento delle finanze.

La proposta di legge in esame reca, agli articoli 1 e 2, le finalità che essa si prefigge nonché la definizione di "centro di elaborazione dei dati". L'articolo 3, reca una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, uno o più decreti legislativi per disciplinare lo sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la loro realizzazione e organizzazione nel territorio nazionale.

In particolare, relativamente all'**articolo 3, comma 1**, la **lettera a)** presenta profili di potenziale onerosità con riferimento alla realizzazione e al potenziamento dei centri di elaborazione dati, delle infrastrutture necessarie all'allacciamento alla rete elettrica e delle telecomunicazioni.

Le **lettere c) e d)** dello stesso **articolo 3, comma 1,** prevedono l'adozione di un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), riferite ai progetti di nuovi centri di elaborazione dati, qualificati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti e considerati di interesse pubblico prevalente.

Sul punto, la relazione tecnica esaminata non consente di valutare gli effetti derivanti dalla introduzione di "misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati", che potrebbero generare minori entrate per gli enti locali.

Si rinvia, inoltre, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'**articolo 3, comma 1, lettera f)** prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi livelli decisionali competenti e la collaborazione con agenzie governative e imprese pubbliche e private, nonché di stabilire punti di contatto unici e attribuire priorità ai progetti coerenti con gli obiettivi della politica economica, ambientale e di sicurezza nazionale.

L'istituzione del suindicato comitato appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati nella relazione tecnica, derivanti dalla corresponsione, ai componenti del medesimo, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Sul punto, la relazione tecnica appare inidonea. In assenza di tali elementi non è possibile valutare anche eventuali modifiche al testo.

L'**articolo 3, comma 1, lettera g)** prevede di individuare con chiarezza gli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati, migliorando la cooperazione tra gli enti territoriali, le imprese, le amministrazioni e le autorità competenti.

In merito, occorre che la relazione tecnica sia opportunamente integrata con elementi atti a dimostrare che tali attività possano essere svolte dagli enti territoriali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci di regioni ed enti locali.

L'articolo 3, comma1, lettera h) *è suscettibile di determinare, come indicato nella relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

All'**articolo 3, comma 1, lettera m)** si prevede di sostenere l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati.

La disposizione appare suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito, ferma rimanendo la necessità che le relazione tecnica sia adeguatamente integrata, al criterio di cui all'**articolo 3, comma 1, lettera r),** che prevede di armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con i princìpi internazionali ai fini della qualificazione quale stabile organizzazione dei centri di elaborazione dati, si prende atto delle osservazioni pervenute dal Dipartimento delle finanze. In particolare, si chiarisce che il centro di elaborazione dati sarebbe configurabile quale stabile organizzazione materiale, alla luce della disciplina domestica e internazionale, fermo restando che ai fini della qualificazione è necessario operare una verifica fattuale "dovendosi necessariamente realizzare una valutazione circostanziata dell'impresa e del suo business".

In merito, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute dal Dipartimento delle finanze, si chiede di

riformulare il principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), in modo da escludere che il richiamo a quanto stabilito dai princìpi generali elaborati dall'OCSE in tema di stabile organizzazione possa, eventualmente, determinare un'interpretazione restrittiva di tale nozione rispetto allo svolgimento dell'attività di impresa basata ed esercitata, in misura più o meno prevalente, sull'elaborazione di dati. Di tale modifica dovrà darsi evidenza anche nella relazione tecnica.

*Si rinvia anche all'**Agenzia delle Entrate** al fine di valutare – anche rispetto alla prassi elaborata in materia di accertamento e controllo su tali attività economiche, in qualunque forma svolte – se possa essere opportuno indicare in norma le caratteristiche tecnologiche, produttive e le funzionalità, anche potenziali, di cui i centri di elaborazione dati devono essere in possesso ai fini della qualificazione come stabile organizzazione. Ciò al fine di escludere limitazioni dell'assoggettamento a imposizione dei redditi derivanti da tali attività produttive.*

L'**articolo 3, comma 1, lettera t)** prevede la promozione della formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate anche nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori nelle università e nei centri di ricerca, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale.

In considerazione del fatto che la disposizione comporta delle attività ulteriori a carico delle istituzioni scolastiche che determinano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disposizione stessa non è assentibile. Si rinvia anche al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca.

L'**articolo 3, comma 1, lettera u)** prevede misure per sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi.

La relazione tecnica su tale punto non fornisce indicazioni. Occorre, pertanto, che sia integrata con ulteriori elementi volti a dimostrare che le Amministrazioni territoriali possano far fronte a tali misure con le risorse disponibili nei propri bilanci. In caso contrario, occorre quantificare i relativi oneri e individuare idonea copertura finanziaria.

All'**articolo 3, comma 1, lettera v)** si prevede di ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La relazione tecnica evidenzia che tali ulteriori competenze, qualora non possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, "potrebbero determinare il sorgere di nuovi o maggiori oneri".

Al riguardo, occorre che gli oneri derivanti dalle nuove competenze attribuite siano opportunamente quantificati e siano indicate le risorse per farvi fronte.

*Infine, occorre apportare al testo la seguente riformulazione. All'**articolo 3, comma 3**, dopo le parole: "corredati di relazione tecnica" vanno aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della*

legge 31 dicembre 2009 n.196".

*Con riferimento all'**articolo 3, comma 4**, si ricorda che il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n.196 del 2009 deve essere utilizzato solo nei casi in cui non sia possibile quantificare ex ante gli oneri derivanti dall'attuazione della delega e conseguentemente individuare le relative coperture. Come già chiarito in casi analoghi il ricorso a tale facoltà prevista dalla legislazione vigente deve essere adeguatamente motivato in relazione tecnica ed eventualmente circoscritto agli unici criteri di delega che soddisfino i suddetti requisiti.*

Tanto premesso, la relazione tecnica trasmessa non è verificabile.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

Pastorella C. 1928, Centemero C. 2083, Amich C. 2091, Ascani C. 2152 e Iaria C. 2194

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati

TESTO UNIFICATO

RELAZIONE TECNICA

Art. 1

(Finalità)

L'articolo 1 reca le finalità della presente legge che si prefigge l'obiettivo di colmare un vuoto normativo, introducendo una disciplina di carattere generale riferita ai centri di elaborazione dati, con lo scopo di superare le criticità legate alle difficoltà di carattere burocratico, nonché di semplificare le procedure necessarie, così da agevolare gli investimenti in tale settore strategico. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

(Definizione)

L'articolo 2 reca la definizione di centro di elaborazione dati.
La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

(Delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati)

L'articolo 3, al comma 1, reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati, incluse le infrastrutture necessarie per l'allacciamento alla rete elettrica e di telecomunicazione e il coordinamento delle procedure per la realizzazione, l'organizzazione, lo sviluppo e il potenziamento degli stessi, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, enunciando i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi.

Con particolare riferimento alla **lett. b)** si prevede l'introduzione di procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, celeri e con tempistiche certe, anche con l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite;

le **lettere c) e d)** prevedono l'adozione di un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), riferite ai progetti di nuovi centri di elaborazione dati, qualificati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti e considerati di «interesse pubblico prevalente. Si tratta di un criterio di delega che contiene l'enunciazione di principi e obiettivi di semplificazione che non determinano di per sé oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Quanto, invece, al previsto "rafforzamento" della Commissione tecnica di verifica dell'impatto

ambientale VIA e VAS, quale centro di supervisione, raccolta e conseguente sintesi conclusiva delle richieste integrative formulate dalle autorità competenti, si tratta di una previsione che è suscettibile (laddove intesa quale rafforzamento di risorse umane e strumentali) di generare oneri, nonostante la previsione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4;

la **lettera f)** prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi livelli decisionali competenti, e la collaborazione con agenzie governative e imprese pubbliche e private. Sul punto l'istituzione del predetto Comitato – avente funzioni di semplice coordinamento – potrebbe non determinare oneri considerata la clausola di invarianza.;

la **lettera h)** si propone di agevolare, anche attraverso incentivi finanziari, il riutilizzo e la riqualificazione di siti nei quali siano presenti impianti di produzione energetica alimentati a carbone, dismessi o in dismissione, per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto. La disposizione presenta evidenti profili di onerosità;

le **lettere i) e l)** si prefiggono l'obiettivo di promuovere una serie di azioni riferite a un uso più efficace dell'energia, quali il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati, promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e promuovere la costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento, anche prevedendo contributi in favore degli enti locali nel cui territorio è situata l'infrastruttura di nuova realizzazione. Il riferimento alla necessità di "assicurare il potenziamento della rete elettrica" (lett. i) e la promozione di "investimenti pubblici" comportano evidenti profili di onerosità che rendono i criteri di delega non assentibili.

Le **lettere m) e n)** prevedono di sostenere l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati, nonché l'introduzione di una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati. In questo caso si tratta di azioni generiche di sostegno e promozione nonché di previsione di una disciplina uniforme per cui non si rilevano profili di onerosità;

con riferimento alla **lettera o)** tesa ad incentivare la sicurezza fisica e cibernetica dei predetti centri di elaborazione dati, si evidenza che l'eventuale insorgenza di oneri - che non trovano copertura nelle ordinarie dotazioni di bilancio delle Amministrazioni dello Stato ovvero negli strumenti finanziari volti ad integrare le stesse previsti a legislazione vigente, quali i fondi di cui all'articolo 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - potrà essere individuata e quantificata solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative, demandata allo schema di decreto legislativo di esercizio della delega.;

la **lettera q)** presenta evidenti aspetti di onerosità, laddove prevede incentivi agli investimenti pubblici in innovazione tecnologica.

le **lettere r) e s)** non presentano profili di onerosità trattandosi della previsione di generiche azioni di armonizzazione (lett. r) e di facilitazione (lett. s) che potranno essere realizzate dai soggetti interessati con le risorse disponibili a legislazione vigente

la lettera t) prevede la promozione della formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate anche nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l'offerta formativa degli enti del terzo settore, e operatori privati nonché favorendo la creazione di percorsi professionalizzanti quali stage, dottorati e borse di studio, anche in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati.
Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, le istituzioni scolastiche e gli ITS, nell'ambito della propria autonomia, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La misura, pertanto, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, stante, altresì, la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 4 della proposta di legge in titolo;
la **lettera v)** prevede di ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, estendendole al controllo del corretto utilizzo dei sistemi di *cloud* e della legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti che hanno titolo ad accedervi; la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle amministrazioni pubbliche; la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo dei sistemi di *cloud*. Tali ulteriori competenze, qualora non possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, potrebbero determinare il sorgere di nuovi o maggiori oneri.

I **commi 2 e 3** disciplinano la procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega.

Il **comma 4** reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tuttavia, specifica che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 3-bis reca una clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi attuativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. La disposizione, pertanto, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

ALLEGATO 2

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 e abb.

RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Il riconoscimento del **4 ottobre** quale **festività nazionale** in onore di San Francesco d'Assisi ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, è suscettibile di determinare maggiori oneri connessi alla spesa di personale pubblico con particolare riferimento ai settori nei quali deve essere assicurata la continuità operativa e i servizi essenziali.

Le categorie di personale interessate afferiscono ai comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico dello Stato (personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) e al comparto sanità e relativa area dirigenziale.

Considerato che la retribuzione ordinaria deve essere comunque garantita indipendentemente dalla natura festiva o non festiva del giorno lavorato, l'eventuale maggior onere è ascrivibile ai trattamenti aggiuntivi (specifiche indennità) e maggiorazioni di specifici compensi previsti, per il lavoro svolto durante le giornate festive, dalle discipline di riferimento vigenti in relazione ai diversi settori, comparti, qualifiche e attività svolte.

La riduzione dei servizi complessivamente resi nelle giornate festive e il minor fabbisogno finanziario connesso al riconoscimento nei giorni non festivi di trattamenti quali il compenso per lavoro straordinario e l'indennità per turno, verosimilmente determina una sostanziale compensazione degli effetti finanziari dell'intervento.

In particolare, per il lavoro straordinario non si rilevano oneri aggiuntivi in quanto la maggiore tariffa oraria è compensata dal numero inferiore di ore di lavoro straordinario svolte in una giornata festiva.

Con riferimento alle indennità per turno festivo si stima prudenzialmente un maggior costo per corpi di polizia, forze armate e vigili del fuoco per complessivi 1,9 milioni di euro per ciascun anno ripartite come di seguito indicato:

PERSONALE	**TOTALE ONERE**
POLIZIA DI STATO	464.450
CARABINIERI	521.188
GUARDIA DI FINANZA	208.152
POLIZIA PENITENZIARIA	230.773
AERONAUTICA	64.430
CAPITANERIE DI PORTO	46.848
ESERCITO	244.176
MARINA	46.417
VIGILI DEL FUOCO	63.729
TOTALE	**1.890.164**

Con riferimento al comparto del Servizio sanitario nazionale il costo aggiuntivo relativo al personale dipendente è stato stimato dal Ministero della salute in un importo complessivo di circa 8,8 milioni di euro. I relativi dati sono stati riassunti nella seguente tabella.

	Personale non dirigente	**Personale dirigente**
Turno festivo	4.738.526	1.134.370
Straordinario in pronta disponibilità	1.183.501	922.906
Indennità di pronta disponibilità oraria/turno di guardia	406.856	407.721
Onere complessivo	**6.328.883**	**2.464.997**
	8.793.880	

L'onere complessivo a regime è pari a 10.684.044 annui a decorrere dall'anno 2027 la cui copertura è prevista mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che reca le necessarie disponibilità.

Atteso che le disposizioni entrano in vigore nel 2026, e considerato che nello stesso anno la festività ricorre di domenica, il previsto onere decorrerà dall'anno successivo.

Con riferimento agli effetti sull'andamento delle entrate invece, l'introduzione della nuova festività verrà considerata nell'ambito delle stime del PIL nominale incluse nel quadro macroeconomico e di finanza pubblica predisposto per ciascun esercizio, dal momento che la relazione tra il numero di giorni festivi e la dinamica del prodotto interno lordo risulta correlata a una pluralità di variabili di segno diverso tra cui possono annoverarsi la distribuzione settimanale delle festività e le modalità di organizzazione della produzione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

Subordinariamente al recepimento delle seguenti condizioni

10/09/2025 Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, la parola «favoriscono» è sostituita dalle seguenti: «possono favorire»;

2) al comma 2, la parola «promuovono» è sostituita dalle seguenti: «possono promuovere»;

3) al comma 3, la parola «promuovono» è sostituita dalle seguenti: «possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia,»;

4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 10.684.044 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Atto n. 276.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo finanze

Atto del Governo n. 276 – Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

Osservazioni Servizio Bilancio e Commissione Bilancio	**Elementi di risposta MEF**
Si osserva che le iniziative di cui all'**articolo 1**, **comma 1**, volte a potenziare la collaborazione tra enti impositori e contribuenti, appaiono suscettibili di determinare attività a carico degli enti territoriali da cui potrebbero derivare, in alcuni casi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Appare, quindi, necessario che il Governo fornisca informazioni volte ad assicurare che le predette attività possano essere realizzate nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 33.	In via preliminare il Servizio Bilancio rileva (pag. 8 del relativo Dossier) che le norme dello schema di decreto legislativo stabiliscono una serie di iniziative che gli enti territoriali sono tenuti ad assumere in materia di gestione tributaria e chiede al Governo di fornire informazioni volte ad assicurare che le attività da svolgere possano essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 33 dello schema di decreto in esame, oltre a stabilire una clausola di invarianza finanziaria, precisa proprio che "le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" e quindi nel rispetto dei propri equilibri di bilancio. Non si ravvisano pertanto oneri per la finanza pubblica.

	RGS: Al riguardo, nel ribadire che l'articolo 33 del decreto legislativo in esame stabilisce espressamente che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si conferma che gli enti territoriali potranno svolgere le attività previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, trattandosi di compiti riconducibili a funzioni ordinariamente attribuite a tali amministrazioni.
L'**articolo 5** dispone la costituzione di una Commissione a cui è affidata la tenuta dell'albo per l'accertamento e la riscossione dell'entrate degli enti locali e di una Commissione consultiva a cui è affidata l'adozione di linee guida relative alla definizione di criteri di affidamento e svolgimento dell'accertamento e riscossione nonché agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari. Ai componenti delle predette Commissioni non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese. Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero dell'economia e delle finanze possa provvedere al funzionamento delle citate Commissioni nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 33.	Il Servizio Bilancio chiede (pag. 15) al Governo elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero dell'economia e delle finanze possa provvedere al funzionamento delle citate Commissioni nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 33. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, sulla base delle disposizioni recate dallo stesso decreto legislativo sul funzionamento delle Commissioni istituite per realizzare la riforma della riscossione delle entrate degli enti territoriali, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33 dello stesso decreto legislativo in commento. Ed invero, come si evince dalla lettura dell'articolo 5 in esame, al comma 2 viene precisato che *"l'albo di cui al comma 1 è tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonché da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori disposizioni in*

	ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese." Il successivo comma 5, con riferimento alla Commissione consultiva, dispone che *"La partecipazione ai lavori della Commissione è in ogni caso gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi spese."* *Deve essere, inoltre, aggiunto che l'attuale Regolamento n. 101 del 2022 che disciplina anche l'attività della Commissione relativa all'attuale Albo, in linea con tale assetto istituzionale, già prevede all'articolo 19 che anche l'attività di segreteria della Commissione è svolta da dipendenti MEF, e all'articolo 22 che "ai componenti della Commissione e al segretario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese".* Per cui, stante la sopramenzionata clausola di invarianza dell'articolo 33 del decreto delegato e alla luce di quanto sopra precisato, il nuovo regolamento attuativo non potrà in alcun modo prevedere un differente regime in tema di oneri finanziari. **RGS:** Al riguardo, la relazione tecnica allegata al decreto legislativo in esame evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 5 non comportano oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che sia ai componenti della Commissione di cui al comma 2, sia ai componenti della Commissione consultiva di cui al comma 5, non spetta alcun compenso.
Riguardo all'**articolo 7**, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, intervenendo sull'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, introducono eccezioni relative alle modalità di versamento dei tributi locali, prevedendo che quella effettuata mediante incasso diretto sui conti correnti degli enti locali non si applichi alle entrate che sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso, ovvero a quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi, o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio.	Con riferimento alla modifica all'articolo 2-bis del D.L. n. 193 del 2016, relativa alle entrate riscosse sulla base di un contratto fisso, ovvero entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso i terzi, o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio, secondo il Servizio Bilancio (pag. 20) "appare opportuno che il Governo assicuri che dall'attuazione delle norme in esame non derivino effetti sulle

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che dall'attuazione della disposizione in esame non derivino sostanziali effetti sulle entrate scontate nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente degli enti interessati.	entrate scontate nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente degli enti interessati." Al riguardo, si fa presente che l'articolo 7 nella sua attuale formulazione non è idoneo a determinare un impatto sulle previsioni di entrata degli enti. La disposizione in commento, in definitiva, tranne il caso residuale della riscossione del canone mercatale e dei parcheggi, ha valore meramente ricognitivo e quindi non può determinare effetti sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente degli enti interessati. **RGS:** Al riguardo, si conferma quanto precisato nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo, che stima che la disposizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica.
Circa **l'articolo 8**, si evidenzia preliminarmente che le norma reca una complessiva riforma della riscossione dei tributi regionali. In particolare, le disposizioni prevedono, tra l'altro, l'estensione ai tributi regionali della disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo, prevedendo anche la possibilità per il debitore di richiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili nei soli casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. La disciplina prevista si applica però in assenza di un'apposita disciplina legislativa delle regioni. Con riferimento alla previsione di tale dilazione di pagamento, dovrebbe essere chiarito se essa sia suscettibile di determinare un piano di rateizzazione più favorevole rispetto a quello ad oggi applicato, determinando, in tal modo, per le regioni che non hanno ancora provveduto a legiferare, effetti finanziari diversi da quelli scontati nei rispettivi bilanci, con possibili riflessi negativi sull'equilibrio finanziario degli enti medesimi.	In relazione alle osservazioni (pag. 26) circa possibili riflessi finanziari negativi derivanti dalla disciplina della rateizzazione si rileva, in via preliminare, acquisiti i pareri degli Uffici della fiscalità, che la disposizione in esame determina nel complesso una maggiore celerità della procedura di riscossione coattiva in ragione della natura di atto esecutivo dell'avviso di accertamento. Ciò premesso, si evidenzia che viene prevista una disciplina finalizzata a stabilire una modalità di rateizzazione congrua per la fattispecie in esame che è mutuata dalle norme dell'accertamento esecutivo per gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, parimenti, lascia spazio all'intervento di un'apposita disciplina regolamentare da parte di questi enti impositori. La norma dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame allo stesso modo riconosce la facoltà al legislatore regionale di intervenire in materia, in modo da declinare, tenendo conto della propria realtà territoriale e delle casistiche registrate, un diverso piano di rateizzazione a favore del contribuente, sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

	RGS: Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti ed elementi informativi resi dal Dipartimento delle finanze, nonché all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
In merito all'**articolo 11**, in materia di incentivazione della partecipazione dei comuni al recupero di gettito dei tributi erariali, per i profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. Nel prendere atto che l'utilizzo previsto appare conforme alle finalità della norma istitutiva del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, appare opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, anche considerando le ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte dagli articoli 15, comma 3, 30, comma 2, e 31, comma 6, del provvedimento in esame.	**RGS:** Al riguardo, in merito agli oneri valutati in 3 milioni di euro per gli anni dal 2026 al 2028, nel confermare la disponibilità delle risorse del Fondo per l'attuazione della delega per la riforma fiscale utilizzato a copertura, si rappresenta che rispetto alla ricostruzione prevista nel dossier l'incremento previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2024 è pari a euro 160.889.446 per l'anno 2027 e non come indicato a 60.889.446 euro.
Riguardo l'**articolo 15, comma 1**, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina in materia di tassa automobilistica regionale, apportando specifiche modifiche all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), sia riguardo ai soggetti passivi del tributo sia ai termini di versamento. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale (**comma 3**). Al riguardo, nel prendere atto della metodologia descritta nella relazione tecnica per la quantificazione dei suddetti effetti finanziari, appare necessario che siano forniti dal Governo i dati sottostanti la stessa, al fine di consentirne la verifica. Per i profili di copertura finanziaria, si rinvia a quanto osservato all'articolo 11.	In relazione alla quantificazione degli effetti finanziari (pag. 43) relativi alla modifica della disciplina in materia di tassa automobilistica regionale, acquisiti i pareri degli Uffici della fiscalità, si evidenzia quanto segue: • Come riportato nella relazione tecnica, l'analisi è stata condotta selezionando i veicoli immatricolati nel 2022 per i quali risulta versata la tassa; ogni singolo veicolo è stato poi analizzato nell'archivio del 2023 e selezionato se la tassa pagata nel 2023 è risultata superiore a quella pagata nel 2022, associando tale differenza al disallineamento esistente, a legislazione vigente, tra il momento dell'immatricolazione e le scadenze previste per la tassa automobilistica. L'analisi non ha incluso i veicoli immatricolati nelle Regioni Piemonte e Lombardia la cui normativa risulta già allineata alla disposizione in esame. • L'analisi ha individuato circa 500 mila veicoli, immatricolati nel 2022, per i quali è presente il pagamento della tassa inferiore nel 2022 rispetto al 2023 attribuendo tale differenza alla vigente modalità di pagamento.

	• Per quanto riguarda la perdita di gettito conseguente al recupero in termini di deducibilità del maggior importo versato nell'anno di immatricolazione per i veicoli di contribuenti titolari di partite IVA, si rileva che il peso di tali soggetti, in termini di tassa pagata, è stato stimato pari al 52% del complessivo ammontare di maggior gettito stimato (22,5 milioni di euro). Su tale importo (22,5 x 0,52) è stata valutata la deduzione nella misura del 20% con l'applicazione di un'aliquota media IRES/IRPEF/IRAP del 26,5%. Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria tramite riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale (pag. 44) si rinvia al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. **RGS:** Si rinvia agli elementi forniti dal Dipartimento delle finanze, sopra riportati. In merito alla copertura finanziaria, si conferma la disponibilità delle risorse del Fondo per l'attuazione della delega per la riforma fiscale utilizzato a copertura.
Per quanto concerne l'**articolo 17, comma 1**, in materia di interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per successiva rivendita, riguardo al comma quarantaseiesimo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, si rileva che, per effetto della novella introdotta, viene meno il riferimento alla sanzione attualmente prevista in caso di mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco dei veicoli ed autoscafi consegnati per la rivendita nel quadrimestre, giacché viene meno anche l'obbligo di consegna del citato elenco. Tuttavia, al successivo comma quarantasettesimo, tale sanzione, nonostante sia stata eliminata dal testo novellato, continua ad essere richiamata nel caso in cui il veicolo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In merito a tale aspetto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo. Infine, considerato che il complesso delle disposizioni è modificato facendo riferimento ai soli veicoli e non anche agli autoscafi, appare necessario	Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti (pag. 50), acquisiti i pareri degli Uffici della fiscalità, si conferma che la sanzione richiamata dal comma 47 dell'articolo 5 del D.lgs. n. 953 del 1982 è di fatto inapplicabile per effetto della modifica al precedente comma 46, evidenziando al riguardo un possibile intervento di drafting del testo. In ordine, infine, all'esatto perimetro di applicazione delle disposizioni in esame si precisa che le stesse sono rivolte ai soli veicoli che circolano sulle strade e non agli autoscafi. **RGS:** Si rinvia al Dipartimento delle finanze, il cui contributo è sopra riportato.

che il Governo chiarisca se per veicoli, in un'accezione più generale, debbano intendersi anche gli autoscafi.	
Relativamente all'**articolo 22, comma 3**, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La cooperazione è regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle elencate dalla disposizione, le attività informatiche messe a disposizione dal gestore del PRA. Nel disciplinare sono stabilite, altresì, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualità sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del PRA e le relative modalità di rendicontazione. Al riguardo, sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo che la cooperazione delle amministrazioni interessate con il gestore del PRA, che potrebbe comportare il rimborso, da parte delle medesime amministrazioni, delle spese sostenute e rendicontate da quest'ultimo, sia da intendersi come facoltativa, come si evincerebbe dalla relazione illustrativa. Laddove invece tale cooperazione non fosse facoltativa, andrebbero fornite informazioni in merito alle modalità tecnico-operative della cooperazione, idonee ad assicurare l'assenza di effetti finanziari riferita dalla relazione tecnica.	Il Servizio Bilancio chiede (pag. 60) una conferma da parte del Governo, che la cooperazione delle amministrazioni interessate con il gestore del PRA – che potrebbe comportare il rimborso, da parte delle medesime amministrazioni, delle spese sostenute e rendicontate da quest'ultimo – sia da intendersi come facoltativa. Al riguardo, acquisiti i pareri degli Uffici della fiscalità, si conferma quanto sopra indicato evidenziando che la cooperazione prevista tra le Regioni e il gestore del PRA è meramente facoltativa, come si desume dal testo della norma che ripropone espressamente il testo dell'articolo 51, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 124 del 2019 il quale dispone che "l'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico". Nella pratica, infatti, alcune Regioni gestiscono autonomamente il proprio archivio. **RGS:** Al riguardo, nel confermare che la norma non determina effetti finanziari, si rinvia al Dipartimento delle finanze, il cui contenuto è sopra riportato.
Con riferimento alla disposizione di cui **all'articolo 23, comma 1, lettera b), n. 1** – volta ad introdurre all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, la possibilità di azzeramento, da parte delle regioni a statuto ordinario, dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base – il Servizio bilancio segnala la necessità di precisare che le parole "fino ad azzerarla" devono essere inserite dopo le parole "di base" al primo periodo, in modo da escludere che esse debbano essere inserite anche al secondo periodo in cui ricorrono le medesime parole "di base".	Per quanto concerne i profili di quantificazione correlati al **successivo articolo 23** non vi sono osservazioni da parte del Servizio Bilancio che rileva una richiesta di modifica puramente formale (pag. 64) che configurerebbe un eventuale intervento di drafting. **RGS:** Al riguardo, si fa presente di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica formale proposta dal Servizio bilancio.

Riguardo all'**articolo 30**, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sul decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO), prevedendo modifiche finalizzate all'attuazione del federalismo fiscale e della perequazione per il comparto regionale. In merito alle modifiche recate dalla lettera a), appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: 1) l'anno a partire dal quale il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2011 deve essere iscritto in bilancio e risulti pertanto operativo. In particolare, bisognerebbe chiarire se tale anno, che non risulta indicato nel citato nuovo testo, coincida con quello a partire dal quale i trasferimenti alle RSO sono soppressi, vale a dire l'anno 2027; 2) la finalità per la quale viene istituito il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2011; 3) l'effettiva dotazione del fondo, ossia se essa debba essere fissata una volta per tutte in misura tendenzialmente corrispondente all'importo dei trasferimenti soppressi (analogamente alla disciplina di cui al successivo articolo 31) o se invece debba essere rideterminata dinamicamente di anno in anno sulla base dell'andamento delle entrate da compartecipazione derivanti gettito IRPEF; 4) alle ragioni per le quali si prevede un incremento di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2028; 5) ai trasferimenti soppressi e alle relative risorse che non risultano riportati né nel testo del provvedimento né nella relazione tecnica, sebbene tali indicazioni risultino decisive ai fini della determinazione dell'aliquota di compartecipazione e della stessa dotazione del Fondo; 6) alla possibilità da parte delle amministrazioni statali, di poter svolgere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, le funzioni ad esse attribuite dal comma 4 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di coordinamento e di monitoraggio dei LEP, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale;	In merito alle modifiche recate dalla lettera a) il Servizio Bilancio chiede (pag. 88) chiarimenti riguardo l'anno a partire dal quale il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del D.lgs. n. 68 del 2011 deve essere iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, acquisiti i pareri degli Uffici della fiscalità, si evidenzia che l'istituzione del Fondo, prevista dal comma 3, è finalizzata all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario della compartecipazione all'IRPEF che secondo quanto indicato dal comma 1 del novellato articolo 2 decorre dall'anno 2027 che, pertanto, costituisce anche l'anno di decorrenza dell'istituzione del Fondo medesimo. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 7 del D.lgs. n. 68/2011 risulta poi chiaro che dallo stesso anno 2027 decorre anche la fiscalizzazione dei trasferimenti con l'effetto di sostanziale neutralità per il Bilancio dello Stato fatta eccezione per l'incremento dello stanziamento del Fondo nella misura di 50 milioni di euro come indicato dal comma 3. Per quanto concerne le ulteriori osservazioni formulate dal Servizio Bilancio si rinvia al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in particolare per quanto riguarda gli aspetti collegati alla dinamica del gettito IRPEF. Parimenti si rinvia al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in merito ai profili di copertura finanziaria tramite riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale. **RGS:** Il Servizio Bilancio ha richiesto un chiarimento in merito ai seguenti aspetti: a) l'anno a partire dal quale il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dovrà essere iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e risulterà conseguentemente operativo.

7) alla possibilità prevista dal comma 5 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di procedere, con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tener conto della dinamicità del gettito IPERF, alla revisione delle aliquote di compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle modifiche introdotte dalla lettera e), appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: 1) sull'opportunità di prevedere che, decorsi tre anni dall'operatività del Fondo di cui all'articolo 2, si debba provvedere non solo a far confluire le risorse di quest'ultimo nei Fondi perequativi, ma anche a disporre la soppressione dello stesso, riformulando conseguentemente il secondo periodo del comma 8-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 nei seguenti termini: "A decorrere dalla data di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 2, è soppresso e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo"; 2) sulle modalità di determinazione delle risorse da compartecipazione una volta confluite nei fondi perequativi di cui all'articolo 15. In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia a quanto già osservato all'articolo 11.	**Al riguardo, si evidenzia che il Fondo in questione dovrà avere una "dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi". Considerato che la compartecipazione al gettito dell'IRPEF dovrà essere attribuita alle Regioni a decorrere dall'anno 2027 e che la relativa aliquota dovrà essere stabilita in misura tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali che saranno soppressi parimenti dal 2027, anche il Fondo dovrà conseguentemente essere istituito dal 2027;** b) la finalità per la quale viene istituito il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011. **Al riguardo, si evidenzia che il fondo in esame, oltre a garantire "regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF", dovrà, come specificato al terzo periodo del comma 3, consentire di effettuare le assegnazioni annuali di quote di compartecipazione alle Regioni, oltre che modalità di perequazione, secondo i criteri stabiliti con il previsto DPCM;** c) la effettiva dotazione del fondo, ossia se essa – fermo restando l'incremento di 50 milioni di euro annui previsto a decorrere dall'anno 2028 - debba essere fissata una volta per tutte in misura tendenzialmente corrispondente all'importo dei trasferimenti soppressi (analogamente alla disciplina di cui al successivo articolo 31) o se invece debba essere rideterminata dinamicamente di anno in anno sulla base dell'andamento delle entrate da compartecipazione derivanti gettito IRPEF.

	Al riguardo, si evidenzia che la dotazione del Fondo nell'anno 2027 dovrà essere sicuramente pari alla misura della compartecipazione IRPEF fissata con DPCM in modo da garantire alle Regioni a statuto ordinario l'ammontare dei trasferimenti soppressi, come specificato al comma 2. Per ciò che concerne il riconoscimento della dinamicità correlata al gettito IRPEF negli anni successivi, anzitutto è stato stabilito un incremento di 50 milioni di euro annui del Fondo dal 2028 in poi, che non preclude la possibilità di individuare nell'ambito della legge di bilancio ulteriori risorse da destinare a tale scopo, previo reperimento di idonea copertura finanziaria. **Come evidenziato nell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 luglio u.s. presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale "la forma di compartecipazione prevista nel testo si contraddistingue per contenere specifici elementi di dinamicità, prevedendo sia un'integrazione delle somme già definite nel loro quantum, sia un incremento rimesso alla legge di bilancio, tenendo in tal modo in considerazione il valore della compartecipazione rispetto alle risorse trasferite. Tale formulazione presuppone che ogni miglioramento gestionale degli enti interessati si traduce in maggiori risorse disponibili";** d) le ragioni per le quali si prevede un incremento di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2028. **Il quantum individuato è quello allo stato, compatibile con gli equilibri di finanza pubblica per riconoscere, almeno in parte, la possibile dinamica positiva del gettito Irpef per gli anni successivi al 2027, ferma restando la previsione di un monitoraggio finalizzato a valutare, per gli esercizi successivi, eventuali rimodulazioni dell'aliquota di compartecipazione in base agli andamenti di finanza pubblica e senza maggiori**

	oneri per il bilancio delle Stato. Si rimanda agli ulteriori chiarimenti ed elementi informativi resi dal Dipartimento delle finanze, sopra riportato. **Si conferma, poi, che la dotazione del fondo dovrà essere comunque almeno pari ai trasferimenti soppressi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per cui non si ritiene possa verificarsi quanto paventato dal Servizio Bilancio circa una possibile riduzione del Fondo al di sotto di tali trasferimenti. Anzi tale meccanismo consente alle Regioni di avere un tetto minimo di risorse rapportato ai trasferimenti allo stato esistente.** e) i trasferimenti soppressi e quali di essi siano al momento eventualmente vincolati a beneficio degli enti locali nonché le relative risorse, posto che tali informazioni, sebbene risultino decisive ai fini della determinazione dell'aliquota di compartecipazione e della stessa dotazione del predetto Fondo, non risultano riportate né nel testo del provvedimento - neppure attraverso un rinvio al successivo DPCM che dovrà definire l'aliquota di compartecipazione - né nella relazione tecnica. **Al riguardo, si evidenzia che dal 2027 la fiscalizzazione dei trasferimenti statali, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 42 del 2009 e dal decreto legislativo n. 68 del 2011, riguarda quei trasferimenti che abbiano determinate caratteristiche, ovvero:** a. **di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale;** b. **aventi carattere di generalità e permanenza;** c. **destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.** **Pertanto, i trasferimenti da fiscalizzare in favore delle Regioni a statuto ordinario includono anche quelli volti a finanziare l'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.**

	Tali trasferimenti, a legislazione vigente, dovranno essere individuati con apposito DPCM. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, com'è noto, nella seduta dell'11 dicembre 2023, ha licenziato un documento finale, contenente l'elenco dei trasferimenti fiscalizzabili (circa 10 miliardi di euro) che investono rilevanti ambiti di competenza regionale (trasporto pubblico locale; politiche per la famiglia, giovani e disabilità; politiche sociali e per le non autosufficienze; agricoltura; istruzione; formazione professionale; diritto allo studio universitario); ambiti che sono attualmente governati da diverse amministrazioni statali e che interessano significativamente l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. In tale documento, è stato sottolineato che il federalismo non può realizzarsi senza la collaborazione delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e, soprattutto, delle Amministrazioni statali più ampiamente interessate, chiamate a "governare" il passaggio dalla finanza derivata alla finanza autonoma. **A seguito di interlocuzioni tecniche con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e i Ministeri competenti, nell'ambito della relazione illustrativa al citato schema di decreto, sono stati individuati i fondi potenzialmente interessati dalla fiscalizzazione già a partire dal 2027, tra quelli individuati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e, cioè:** a. **somme da erogare alle Regioni a statuto ordinario a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA (424 milioni di euro dal 2027);** b. **somma per l'erogazione gratuita di libri di testo (136 milioni di euro dal 2027);** c. **fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio (39,7 milioni di euro dal 2027);**

	d. **fondo nazionale per il trasporto pubblico locale (5.271,5 milioni di euro dal 2027 al 2029 e 5.259.6 milioni di euro dal 2030).** **Valuti la Commissione se indicare anche nel testo il perimetro delle voci oggetto di finalizzazioni.** **Circa quanto richiesto dal Servizio Bilancio sulla quantificazione dei trasferimenti vincolati a beneficio degli enti locali, il predetto Dipartimento non può procedere a tale individuazione. In ogni caso, come rappresentato nella citata audizione del 9 luglio u.s., la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali alle regioni, attraverso una compartecipazione regionale al gettito IRPEF, di fatto, non modifica le finalità previste dalla legislazione vigente, dovendosi, in ogni caso, assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali da parte degli enti locali.** **Inoltre, al fine di assicurare il raggiungimento di tale obiettivo, lo schema di decreto legislativo ha previsto alcuni strumenti importanti che attribuiscono alle Amministrazioni statali un essenziale ruolo di coordinamento, con un potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e rendicontazione per la verifica del raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio, in modo da garantire l'uniformità territoriale della fornitura dei servizi legati ai diritti civili e sociali, e non pregiudicare l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali.** **Sul punto si rinvia anche alle valutazioni del Ministero per gli affari regionali;** f) la possibilità da parte delle amministrazioni statali, di poter svolgere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, le funzioni ad esse attribuite dal comma 4 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di coordinamento e di monitoraggio dei LEP, dei

	livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale. **Al riguardo, si evidenzia che il sistema delineato dallo schema di decreto in esame si pone l'obiettivo di garantire che la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni non comporti il venir meno di un sistema di governance tale da assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e il rispetto dei parametri indicati (livelli essenziali delle prestazioni, livelli adeguati di servizio, obiettivi di servizio) per la cui realizzazione dovranno intervenire tutti i soggetti interessati. Per questo motivo, sarà attribuito alle Amministrazioni statali interessate un potere di coordinamento e monitoraggio, in linea con i percorsi perequativi eventualmente già avviati, che potrà essere svolto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;** **Sul punto si rinvia anche alle valutazioni del Ministero per gli affari regionali;** g) la possibilità prevista dal comma 5 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di procedere, con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del monitoraggio e al fine di tener conto della dinamicità del gettito IPERF, alla revisione delle aliquote di compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, dovrebbe essere chiarito se la funzione di tale disposizione, considerata la clausola di neutralità che la correda, sia quella di stabilizzare le risorse da trasferire alle Regioni, quali risultanti dalla dotazione del Fondo istituito ai sensi del medesimo articolo 2, attraverso un incremento delle aliquote, in caso di diminuzione del gettito rispetto a quello originariamente considerato, e una riduzione delle aliquote stesse, nel caso di aumento del gettito, in modo da poter allineare le entrate da compartecipazione alla dotazione del medesimo Fondo.

	Al riguardo, si evidenzia che tale previsione presenta una duplice funzione. In primo luogo, è finalizzata a garantire un monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni. In secondo luogo, è finalizzata a consentire l'applicazione del principio di dinamicità previsto dal presente provvedimento. h) l'opportunità di prevedere che, decorsi tre anni dall'operatività del Fondo di cui all'articolo 2, si debba provvedere non solo a far confluire le risorse di quest'ultimo nei Fondi perequativi, ma anche a disporre la soppressione dello stesso, riformulando conseguentemente il secondo periodo del comma 8-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 nei seguenti termini: "A decorrere dalla data di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 2, è soppresso e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo". **Al riguardo, non si hanno osservazioni circa tale riformulazione;** i) le modalità di determinazione delle risorse da compartecipazione una volta confluite nei fondi perequativi di cui all'articolo 15. **Come evidenziato nella relazione illustrativa, il fondo verrà suddiviso in due quote, che confluiranno nell'ambito dei due distinti fondi perequativi di cui al citato articolo 15, a seconda che le funzioni oggetto di fiscalizzazione siano riconducibili a livelli essenziali delle prestazioni, soggetti a perequazione integrale sulla base dei fabbisogni e costi standard (articolo 15, comma 5) o, invece, riguardino materie non inerenti ai LEP e oggetto di perequazione sulla base del criterio della capacità fiscali (articolo 15, comma 7). In ogni caso, le modalità con cui verranno determinate le singole quote di compartecipazione IRPEF verranno disciplinate nei DPCM relativi ai due fondi perequativi.**

	In merito alla copertura finanziaria, si conferma la disponibilità delle risorse del Fondo per l'attuazione della delega per la riforma fiscale utilizzato a copertura.
All'**articolo 31, commi 1 e 2**, viene istituita in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a decorrere dall'anno 2026. La misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2026 nello 0,85 per cento e a decorrere dall'anno 2027 nello 0,91 per cento nel limite della dotazione del fondo, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 2026 con una dotazione di: - 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026; - 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027; - 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028: - 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Il fondo è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. In proposito, appare necessario un chiarimento del Governo in merito alle ragioni per le quali si prevede un incremento di 15 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2029. Riguardo a tale incremento la relazione tecnica non fornisce infatti informazioni né in merito ai criteri utilizzati per la sua quantificazione né in ordine alla sua finalità, che potrebbe essere quella di incrementare la dotazione del Fondo per tener conto, entro un dato limite, dell'incremento del gettito che potrebbe verificarsi nel corso del tempo. Riguardo a quest'ultimo profilo, la norma non dispone riguardo ad eventuali regolazioni finanziarie tra lo Stato e le province e città metropolitane in caso scostamenti del gettito IRPEF rispetto alle stime, limitandosi a demandare a successivi provvedimenti legislativi una eventuale revisione delle aliquote, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, né tanto meno prevede espressamente l'acquisizione di tali risorse al bilancio dello Stato. Ciò stante, nel rinviare per quanto riguarda la revisione delle aliquote alle osservazioni formulate in merito al precedente articolo 30, per quanto concerne, invece, l'acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato si dovrebbe	In relazione ai chiarimenti richiesti (pag. 100 e ss) si rinvia al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche con riferimento ai profili di copertura finanziaria tramite la riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale. **RGS:** Al riguardo, si rinvia a quanto osservato all'articolo 30 circa la fissazione di un limite, compatibile con gli equilibri di finanza pubblica, entro il quale riconoscere una dinamica del gettito Irpef che si assume maggiormente positiva di quella del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la RCA ad aliquota base. Si rimanda anche agli ulteriori chiarimenti ed elementi informativi resi dal Dipartimento delle finanze, sopra riportati. Circa la proposta di precisare nel testo, in analogia a quanto risulta dall'articolo 30, che le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo rimangono acquisite al bilancio dello Stato, non si hanno osservazioni da formulare. In merito alla copertura finanziaria, si conferma la disponibilità delle risorse del Fondo per l'attuazione della delega per la riforma fiscale utilizzato a copertura.

valutare l'opportunità di precisare nel testo, in analogia a quanto risulta dal predetto articolo 30, che le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo rimangono acquisite al bilancio dello Stato. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il **comma 6** dell'articolo 31 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del medesimo articolo, pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, tramite le seguenti modalità: - quanto a 1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 4 del medesimo articolo 31; - quanto a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. Quanto a quest'ultima modalità di copertura finanziaria, si rinvia a quanto già osservato all'articolo 11.	